

Deliberazione della Giunta Regionale 17 settembre 2021, n. 22-3802

**D.L. 41/2021, articolo 2. D.L. 73/2021, articolo 3. Disposizioni per la definizione dei comprensori sciistici e per l'individuazione dei Comuni ubicati al loro interno ai fini dell'applicazione delle misure di sostegno ai Comuni ubicati all'interno dei comprensori sciistici connesse all'emergenza da COVID-19.**

A relazione dell'Assessore Ricca:

Premesso che:

il Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (meglio conosciuto come Decreto Sostegni 1), coordinato con la legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69, recante "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19" ha, come capisaldi, il sostegno alle imprese, il sostegno al lavoro e la lotta contro le povertà ed è strutturato in 5 aree principali di intervento: 1. Misure a favore delle imprese; 2. Sostegno al lavoro e contrasto alla povertà; 3. Salute e sicurezza; 4. Enti decentrati; 5. Istruzione, cultura, sostegno alle filiere agricole, e altri settori con crisi particolari;

in particolare, l'articolo 2 "Misure di sostegno ai comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici", istituisce, a fronte della mancata apertura al pubblico della stagione sciistica invernale 2020/2021, un Fondo con una dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2021 destinato alla concessione di contributi in favore di soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei Comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici, le cui risorse sono ripartite secondo le seguenti modalità:

a) 430 milioni di euro sono erogati con Decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in favore degli esercenti attività di impianti di risalita a fune con un contributo stabilito nella misura del 70 per cento dell'importo corrispondente alla media dei ricavi di biglietteria negli anni 2017-2019 come risultanti dai relativi bilanci di esercizio depositati, ridotta al 70 per cento per l'incidenza dei costi fissi sostenuti;

b) 40 milioni di euro sono erogati in favore dei maestri di sci iscritti negli appositi albi professionali e delle scuole di sci presso le quali i medesimi maestri di sci risultano operanti;

c) 230 milioni di euro sono assegnati alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, in base alla tabella di riparto di cui all'allegato A al presente Decreto, per essere erogati in favore delle imprese turistiche, come definite ai sensi dell'articolo 4 del codice di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, localizzate nei comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici;

ai fini dell'attuazione di quanto dall'articolo 2 sopra citato, il D.L. 41/2001 stabilisce che:

- per quanto riguarda la lettera a), le risorse in essa indicate saranno erogate direttamente dal Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
- per quanto riguarda la lettera b), l'importo di 40 milioni di euro è distribuito alle singole Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano con Decreto del Ministro del Turismo di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in base al numero degli iscritti negli albi professionali regionali e provinciali alla data del 14 febbraio 2021;
- sempre per quanto riguarda la lettera b), le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono con proprio provvedimento a definire criteri e modalità di assegnazione dei contributi ai beneficiari;
- per quanto riguarda la lettera c), le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono con proprio provvedimento a definire i comprensori sciistici e i comuni al loro interno ubicati e, con il medesimo provvedimento, provvedono altresì a definire criteri e modalità di assegnazione dei contributi a titolo di ristoro;

il comma 4, del suddetto articolo 2, sancisce che i contributi di cui al presente articolo sono riconosciuti ed erogati in conformità al “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”, di cui alla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863, e successive modificazioni, nonché, quanto alle previsioni di cui al comma 2, lettera a), del presente articolo, in conformità all'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, previa autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

il comunicato stampa del 4 agosto 2021 della Commissione Europea “*Aiuti di Stato: approvato un regime italiano da 430 milioni di € per risarcire gli operatori di impianti sciistici dei danni causati dalla pandemia di coronavirus*” riporta la dichiarazione della Vicepresidente esecutiva della Commissione secondo cui “*Le misure che il governo italiano ha dovuto adottare per contenere i contagi da coronavirus hanno obbligato gli operatori di impianti sciistici a cessare le attività con conseguenti notevoli perdite. Questo regime consentirà all'Italia di risarcire questi operatori per i danni subiti*”. Il comunicato prosegue specificando che le autorità italiane verificheranno che il risarcimento sia commisurato alle perdite nette causate dalla pandemia e che l'Italia garantirà poi che nessun singolo operatore riceva un risarcimento superiore ai danni subiti e provvederà al recupero di eventuali pagamenti in eccesso.

Premesso, inoltre che il Decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 recante: «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.» all'articolo 3 “Incremento delle risorse per il sostegno ai comuni a vocazione montana”, comma 1, sancisce che “*Il fondo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2021. L'incremento di cui al primo periodo è assegnato alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano nelle quote determinate dalla tabella seguente [l'importo assegnato alla Regione Piemonte, indicato nella tabella citata è pari a € 7.633.285] per essere erogato in favore delle imprese turistiche, come definite ai sensi dell'articolo 4 del Decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, localizzate nei Comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici. A tal fine, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono con proprio provvedimento a definire i comprensori sciistici e i Comuni al loro interno ubicati*”.

Richiamato che la legge regionale n. 2 del 26 gennaio 2009 e s.m.i. prevede la definizione di aree sciabili ma non la definizione di comprensori sciistici; parimenti, anche a livello statale, nonostante l'entrata in vigore del D.lgs. 40 del 28 febbraio 2021, risulta assente la definizione di comprensorio sciistico.

Dato atto che, in esito alle verifiche effettuate della Direzione regionale Coordinamento Politiche e Fondi Europei - Turismo e Sport, Settore Sport e Tempo Libero, tenuto conto che la finalità del legislatore nazionale è quella di sostenere i soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico svolte nei Comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici, per i quali la mancata apertura al pubblico nella stagione sciistica invernale 2020/2021 degli impianti e delle piste, a causa dell'emergenza sanitaria, ha provocato effetti negativi o danni alle attività economiche, risulta necessario adottare, ai fini dell'applicazione del Decreto legge 41/2021 e dell'erogazione delle misure di sostegno di cui all'articolo 2 del Decreto legge stesso, una definizione dei comprensori sciistici più funzionale alle finalità del legislatore nazionale, come di seguito rappresentata:

“I territori costituiti dai Comuni ove è situata la partenza, il passaggio o l'arrivo di almeno un impianto di risalita a fune e/o piste da sci (di discesa, di collegamento e di fondo)”.

Dato atto, inoltre, che, al fine di addivenire all'individuazione dei Comuni facenti parte dei comprensori sciistici come sopra definiti, tenuto conto che le Unioni montane, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera b), della legge regionale 14/2019 (Disposizioni in materia di tutela, valorizzazione e sviluppo della montagna), organizzano e amministrano, in coordinamento con

l’Agenzia per la mobilità piemontese, nelle aree a domanda debole i servizi di trasporto pubblico e provvedono all’approvazione di nuovi impianti a fune, di ammodernamento di quelli esistenti, nonché di vigilanza dell’esercizio degli stessi, la Direzione regionale Coordinamento Politiche e Fondi Europei - Turismo e Sport, Settore Sport e Tempo Libero, come da documentazione agli atti: ha effettuato una ricognizione tramite nota inviata per posta elettronica certificata a tutte le Unioni Montane ricomprese nell’elenco costituente allegato C (“Carta delle forme associative del Piemonte – Decimo stralcio – elenco completo) alla D.G.R. n. 63-2408 del 27 novembre 2020; ha, pertanto, provveduto a redigere l’elenco dei Comuni rientranti nella definizione di comprensorio come sopra definito sulla base dei riscontri così forniti dalle Unioni Montane.

Ritenuto, pertanto, per le finalità di cui all’articolo 2 del Decreto legge 41/2021 e all’articolo 3 del Decreto legge 73/2021:

di definire, i comprensori sciistici come “I territori costituiti dai Comuni ove è situata la partenza, il passaggio o l’arrivo di almeno un impianto di risalita a fune e/o piste da sci (di discesa, di collegamento e di fondo)”;

di approvare l’elenco dei Comuni ubicati all’interno dei comprensori sciistici come sopra definiti, di cui all’Allegato A, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Ritenuto, inoltre, di rinviare ad un successivo provvedimento della Giunta regionale la definizione dei criteri e delle modalità di assegnazione dei contributi a titolo di ristoro di cui ai sopra richiamati decreti legge, demandando alle Direzioni regionali competenti di effettuare, a tal fine, gli opportuni approfondimenti, tenendo conto che ulteriori precisazioni ed indicazioni possano essere adottate anche in merito alla delimitazione di porzioni dei Comuni compresi nell’Allegato A, ad esempio in relazione a piste da sci / impianti di risalita non più utilizzati già prima della fase emergenziale del COVID-19 ovvero in funzione della stretta connessione tra i soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico ed i danni e/o le limitazioni economiche subite per effetto della mancata apertura al pubblico degli impianti e delle piste da sci nella stagione sciistica invernale 2020/2021 a causa dell’emergenza sanitaria.

Visti

la Legge n. 241 del 07/08/1990 “*Nuove norme sul procedimento amministrativo*” e la legge regionale n. 14 del 14/10/2014 “*Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione*”;

la Legge 266/2002 “*Documento unico di regolarità contributiva*”;

la legge regionale n. 23 del 28/07/2008 “*Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale*”, artt. 17 e 18;

la Legge 136/2010 “*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*”;

la Legge 217/2010 “*Conversione in legge con modificazioni, del decreto legge 187/2010, recante misure urgenti in materia di sicurezza*”;

il Decreto legislativo n. 165 del 30/03/2001 “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”, artt. 4, 16 e 17;

la Legge 190 del 06/11/2012 “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*”;

il Decreto legislativo n. 33 del 14/03/2013 “*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;

la D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 “*Approvazione della “Disciplina del sistema dei controlli interni*”;

la D.G.R. n. 37-1051 del 21/02/2020 “*Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza per gli anni 2020-2022 della Regione Piemonte*”;

la L.R. n. 2/2009 s.m.i. “*Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell’attività di volo in zone di montagna*”.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 come modificata con D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso e considerato la Giunta regionale, a voti unanimi, espressi nella forma di legge,

*delibera*

1. di definire, ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, comma 2, del D.L. 41/2021, coordinato con la legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69, recante "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19", nonché dell'articolo 3 "Incremento delle risorse per il sostegno ai comuni a vocazione montana", comma 1 del Decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, i comprensori sciistici come "I territori costituiti dai Comuni ove è situata la partenza, il passaggio o l'arrivo di almeno un impianto di risalita a fune e/o piste da sci (di discesa, di collegamento e di fondo)";
2. di approvare l'elenco dei Comuni ubicati all'interno dei comprensori sciistici come definiti dal presente provvedimento, di cui all'Allegato A, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di rinviare ad un successivo provvedimento della Giunta regionale la definizione dei criteri e delle modalità di assegnazione dei contributi a titolo di ristoro di cui ai sopra richiamati decreti legge, demandando alle Direzioni regionali competenti di effettuare, a tal fine, gli opportuni approfondimenti, tenendo conto che ulteriori precisazioni ed indicazioni possano essere adottate anche in merito alla delimitazione di porzioni dei Comuni compresi nell'Allegato A, ad esempio in relazione a piste da sci / impianti di risalita non più utilizzati già prima della fase emergenziale del COVID-19 ovvero in funzione della stretta connessione tra i soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico ed i danni e/o le limitazioni economiche subite per effetto della mancata apertura al pubblico degli impianti e delle piste da sci nella stagione sciistica invernale 2020/2021 a causa dell'emergenza sanitaria;
4. di demandare alle Direzioni regionali competenti l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione;
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 26 del D.lgs. 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente nella Sezione Amministrazione trasparente.

(omissis)

Allegato